



SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
COMUNE DI CORREZZOLA

(Provincia di Padova)

REGOLAMENTO COMUNALE
SULL'ARMAMENTO DELLA
POLIZIA LOCALE

(Approvato con Delibera Consiliare n. _____ del ___/___/2020)



INDICE

TITOLO I **NORME GENERALI**

- Art. 1 - Generalità e oggetto del regolamento
- Art. 2 - Tipo delle armi in dotazione

TITOLO II **FORNITURA E CONSERVAZIONE DELLE ARMI DEL MUNIZIONAMENTO**

- Art. 3 - Acquisto delle armi e del munizionamento
- Art. 4 - Deposito delle armi – consegnatario
- Art. 5 - Registro di carico delle armi e delle munizioni
- Art. 6 - Consegna delle armi e munizionamento
- Art. 7 - Doveri dell'assegnatario dell'arma
- Art. 8 - Doveri dell'incaricato delegato dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale
- Art. 9 - Denuncia di smarrimento o furto dell'arma.

TITOLO III **TERMINI E MODALITA' DEL SERVIZIO PRESTATO CON ARMI SU TUTTO IL TERRITORIO CONVENZIONATO DI P.L.**

- Art. 10 - Determinazione dei servizi da svolgersi con armi in via continuativa e dei servizi svolti senza armi
- Art. 11 - Servizi prestati con arma
- Art. 12 - Modalità per l'assegnazione dell'arma
- Art. 13 - Prelevamento e versamento dell'arma
- Art. 14 - Servizi di collegamento e di Rappresentanza

TITOLO IV **ADDESTRAMENTO**

- Art. 15 - Addestramento

TITOLO V **DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 16 - Comunicazione del regolamento
- Art. 17 - Leggi ed atti regolamentari
- Art. 18 - Convenzioni e collaborazioni tra enti
- Art. 19 - Entrata in vigore

TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1

GENERALITA' E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento emanato in applicazione dell'art. 5 della Legge n. 65 del 07/03/1986 e del Decreto del Ministero dell'Interno del 04/03/1987, n. 145 art. 2, preso atto della volontà espressa dal Consiglio Comunale con l'approvazione del presente provvedimento, per la parte di competenza comunale, di dotare con armi il personale appartenente al servizio di Polizia Locale in possesso del decreto di Agente di Pubblica Sicurezza, il quale disciplina e regola l'armamento degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale autorizzando gli stessi a portare con se, senza licenza, le armi di cui sono dotati, per ciò che si attiene ai servizi con il rispetto dei termini e delle modalità del servizio prestato o da prestare con armi.

ART. 2

TIPO DI ARMI IN DOTAZIONE

Le armi in dotazione alla Polizia Locale sono costituite da pistole semiautomatiche i cui modelli sono scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della Legge 18/04/1975 n. 110 e successive modificazioni.

TITOLO II FORNITURA E CONSERVAZIONE DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO

ART. 3

ACQUISTO DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO

L'acquisto delle armi e del munizionamento, nel rispetto delle norme di cui al precedente art. 2, come quanto previsto dall'art. 3 del regolamento approvato con Decreto Ministeriale del 04/03/1987, n. 145, sarà disposto con determinazione dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune di Correzzola (PD). Verranno trascritti gli estremi relativi all'acquisto nell'apposito registro di carico/scarico di cui al successivo art. 5, il tipo di arma, il modello, il calibro, la matricola e la Ditta Fornitrice.

ART. 4

DEPOSITO DELLE ARMI-CONSEGNATARIO

Tenuto conto che il numero delle armi da custodire non è superiore a 15 e che le munizioni, da custodire non superano 2.000 cartucce, non viene così istituita l'armeria e pertanto:

- le funzioni di consegnatario delle armi sono svolte dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale il quale può delegare, un Vice-Istruttore per svolgere la funzione di consegnatario delegato;

- le armi sono conservate in apposito armadietto blindato metallico corazzato, chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte e assegnate, ritirate e controllate osservando le norme di cui ai successivi artt. 5, 6, 7, 8 del Decreto Ministeriale del 04/03/1987, n. 145.

L'accesso all'armadietto blindato in cui sono custodite le armi è consentito esclusivamente al Responsabile del Servizio di Polizia Locale e al personale assegnatario, per quanto riguarda il cassetto contenente la propria arma e da lui delegato. Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Responsabile del Servizio di Polizia Locale, in busta chiusa e sigillata controfirmata da lui in apposito sito.

Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo appositamente predisposto, diverso da quello in cui è sito l'armadietto contenente le armi ed il munizionamento.

Nel luogo per il carico e scarico delle armi sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza. L'Autorità di Pubblica Sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

ART. 5 REGISTRO DI CARICO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI

L'Ufficio di Polizia Locale è dotato del registro di carico/scarico delle armi e delle munizioni.

I movimenti giornalieri di prelevamento o versamento di armi o munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Responsabile di Polizia Locale.

ART. 6 CONSEGNA DELLE ARMI E MUNIZIONAMENTO

Gli appartenenti al corpo di Polizia Locale aventi la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza, al momento di ricevere in dotazione le armi o il munizionamento dovranno sottoscrivere, per ricevuta, la consegna nel registro sul quale dovranno essere sempre registrate anche le riconsegne.

Fino a quando le armi e le munizioni non verranno restituiti dovranno essere custodite a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso rispetto assoluto delle norme vigenti.

Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa conserva efficacia fino al permanere della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza a condizione che l'assegnatario venga adibito, anche saltuariamente ai servizi di cui all'art. 3 e/o fino all'atto di cessazione o sospensione del rapporto di servizio a condizione che non sia disposta la revoca con provvedimento motivato dell'Amministrazione o del Prefetto.

ART. 7 DOVERI DELL'ASSEGNATARIO DELL'ARMA

L'addetto alla Polizia Locale a cui è assegnata l'arma deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni (*compreso il numero di pallottole cariche*) sono assegnate;

- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro a segno secondo quanto stabilito dagli artt. 18 e 19 del citato Decreto Ministeriale del 04/03/1987, n. 145.

ART. 8

DOVERI DELL'INCARICATO DELEGATO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.

L'incaricato delegato dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale cura con la massima diligenza:

- a) la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione, delle chiavi a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti;
- b) l'effettuazione dei controlli periodici;
- c) la tenuta dei registri e della documentazione;
- d) la scrupolosa osservanza propria ed altrui della regolarità delle operazioni;
- e) l'attestazione relativa al superamento dei corsi di tiro a segno annuali.

ART. 9

DENUNCIA DI SMARRIMENTO O FURTO DELL'ARMA

Dello smarrimento o del furto d'arma o di parti di essa nonché delle munizioni, a cura del consegnatario o dell'assegnatario deve essere fatta immediata denuncia all'ufficio locale di Pubblica Sicurezza.

Copia della denuncia dovrà essere trasmessa al Sindaco il quale, dopo un'attenta valutazione delle circostanze del fatto, ne darà notizia al Prefetto proponendo l'eventuale adozione di provvedimenti di revoca della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, oltre alle previste azioni di carattere penale e disciplinare.

TITOLO III

TERMINI E MODALITA' DEL SERVIZIO PRESTATO CON ARMI SU TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI CORREZZOLA (PD)

ART. 10

DETERMINAZIONE DEI SERVIZI DA SVOLGERSI CON ARMI IN VIA CONTINUATIVA E DEI SERVIZI SVOLTI SENZA ARMI.

Sono svolti in via continuativa con armi e con personale ad essi specificatamente destinato, avente la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, i seguenti servizi d'Istituto di competenza del Servizio di Polizia Locale:

- Servizi notturni;
- Servizi di assistenza per l'esecuzione di ordinanze;
- Servizi di polizia stradale;
- Servizi di pattugliamento;
- Servizi di polizia annonaria, edilizia ed ecologica;
- Assistenza alle sedute del Consiglio Comunale;
- Servizio di vigilanza connessi con elezioni e referendum;

- Cortei, processioni e di scorta in genere;
- Funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza;

ART. 11 **SERVIZI PRESTATI CON ARMA**

Gli addetti al Servizio di Polizia Locale che esplicano servizi muniti dell'arma in dotazione, di regola, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna.

Nei casi in cui, debitamente autorizzato (art. 4 Legge n. 65/1986), viene prestato servizio in abito civile, l'arma dovrà essere portata in modo non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

ART. 12 **MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DELL'ARMA**

L'assegnazione dell'arma in via continuativa sarà disposta dal Sindaco, con singoli provvedimenti dai quali dovranno rilevarsi:

- a) le generalità complete dell'Agente;
- b) gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza;
- c) la descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola);
- d) la descrizione e quantità del munizionamento.

Del provvedimento è fatta menzione, nel tesserino di identificazione che l'addetto è tenuto a portare con sé.

Al momento della consegna ne sarà fatta annotazione, con sottoscrizione per ricevuta, in calce allo stesso provvedimento.

Un elenco delle assegnazioni sarà trasmesso al Prefetto.

ART. 13 **PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA**

L'arma assegnata in via continuativa, viene prelevata e consegnata all'assegnatario previa annotazione nel registro di cui all'art. 5 degli estremi del documento autorizzativo di cui al precedente art. 12 del presente regolamento.

L'arma deve essere immediatamente versata nel medesimo deposito quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano comunque venute a mancare le condizioni che ne determinano l'assegnazione.

L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata al deposito allorquando viene meno la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio, per accertata inidoneità fisica al servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dal Sindaco o dal Prefetto.

ART. 14
SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA

I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori del territorio del comune, sono svolti di massima senza armi, tuttavia, agli addetti al Servizio di Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui si svolgono compiti di collegamento o di rappresentanza.

Gli addetti di Polizia Locale che collaborano con le forze di Polizia di Stato ai sensi dell'art. 3 della Legge del 07/03/1986, n. 65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente Autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal Pubblico Ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

TITOLO IV
ADDESTRAMENTO

ART. 15
ADDESTRAMENTO

Gli addetti al Servizio di Polizia Locale che rivestono la qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare almeno, ogni anno, un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso il poligono convenzionato, abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine, il Sindaco provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente ausiliario di Pubblica Sicurezza al tiro a segno convenzionato ai sensi dell'art.1 della legge 28/05/1981 n. 286.

E' facoltà degli operatori di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi al poligono di tiro di cui al precedente comma, anche di propria iniziativa per l'addestramento al tiro, in tal caso a proprie spese.

Oltre quanto previsto dal primo comma di questo articolo, il Responsabile del Servizio di Polizia Locale può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti al Servizio di Polizia Locale o per quelli che fra essi svolgono particolari servizi.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16
COMUNICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento sarà comunicato:

- al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario del Governo così come disposto dall'art. 11 della legge 7 marzo 1986, n. 65;
- al Prefetto, così come disposto dall'art. 2, 2° comma, del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

ART. 17
LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui:

- la Legge del 07/03/1986, n. 65;
- alle Leggi Regione Veneto sulla Polizia Locale;
- al T.U.E.L. vigente;
- al D.M. del 04/03/1987, n. 145;
- alla legge del 18/04/1975, n. 110
- al Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 e successive modificazioni.

Infine dovranno essere sempre *"osservate le disposizioni vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni"*.

ART. 18
CONVENZIONI E COLLABORAZIONI TRA ENTI

Il presente regolamento può essere adottato da ed esteso ad altri Enti a seguito di convenzioni o rapporti di collaborazione fra gli stessi dal quale il Comune di Correzzola (PD) risultasse capofila.

ART. 19
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività. A seguito della sua adozione sono abrogate le disposizioni contenute nel regolamento concernente "L'armamento degli appartenenti alla Polizia locale" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Correzzola n. 24 del 19/07/2018.